



Modifiche alla Legge 24 maggio 1995 n.72 portante "Regolamentazione dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante istanza d'Arengo".

La presente relazione, organizzata con riferimento ai vari articoli interessati, propone una lettura ordinata delle modifiche che s'intendono apportare, coadiuvate dalle motivazioni che supportano, per il Movimento Civico10, tali richieste.

- **Art.1:**

Per quanto riguarda il numero delle firme necessarie alla presentazione dell'Istanza d'Arengo, da tempo è in corso una riflessione sulla previsione di una soglia minima di firmatari: tale riflessione muove dalla necessità di evitare un ricorso indiscriminato a questo strumento di democrazia diretta, limitandolo appunto a quelle istanze che, promanando da un numero minimo di persone, integrino almeno *prima facie* il requisito dell'interesse pubblico, da intendersi come interesse riferibile ad una collettività di persone più o meno estesa, denotando la percezione generalizzata di un'esigenza di interesse pubblico. La previsione di una soglia minima, in questo senso, dovrebbe rappresentare un numero di



firme facilmente evadibile da ogni cittadino che si faccia carico di un'istanza avente interesse pubblico, contemporaneamente integrando i principi di cui sopra. La nostra proposta, per evitare la fissazione di soglie arbitrarie, parte dal mantenimento del requisito di una sola firma per la presentazione di un'Istanza d'Arengo; naturalmente alla luce delle considerazioni di cui sopra, siamo aperti e disponibili al confronto sulla previsione di un numero minimo di firmatari capace di spingere gli istanti a presentare richieste aventi realmente il requisito dell'interesse pubblico.

Parimenti l'equiparazione ai fini tra cittadini e residenti, che vale anche in ambito di giurisdizione civile, trova l'avallo nelle stesse norme statutarie. Inoltre, questa richiesta segue anche l'emendamento presentato dal movimento per la normativa sulle Giunte di Castello del 2013 in quanto si intende riconoscere anche al residente la possibilità di contribuire a migliorare il Paese in cui risiede tramite suggerimenti e proposte derivanti da chi ha potuto valutare, forte anche delle esperienze vissute in luoghi differenti, eventuali mancanze o possibili migliorie.

La previsione di formulare con precisione la richiesta contenuta nell'istanza fissa sicuramente un primo vaglio, per evitare di dar corso ad istanze prive di concretezza e fattibilità.



Infine si potrebbe prevedere, esclusivamente qualora rimanesse immutato il numero minimo di firmatari, l'irricevibilità dell'istanza in mancanza sia del requisito di interesse pubblico sia di quello relativo alla sua formulazione, con l'intento di scremare le istanze non meritevoli di seguito.

- **Art.2:**

L'obbligo di esplicitare da parte della Reggenza i motivi che hanno condotto alla dichiarazione di non conformità corrisponde ad esigenze irrinunciabili di trasparenza e soprattutto consente ai destinatari di poter contro dedurre in merito e/o riformulare l'istanza rigettata nelle successive presentazioni.

- **Art.3:**

L'indicazione di dati più completi dei firmatari contribuisce a rendere più seria e fondata la presentazione dell'istanza e formalizza ulteriormente il rapporto tra cittadini/residenti da una parte ed Istituzioni dall'altra.

- **Art.4:**

Per quanto riguarda l'audizione del primo firmatario o, eventualmente, firmatario delegato dagli altri, si tratta di una previsione fortemente innovativa ma conseguente al



principio di democrazia diretta del quale questo Istituto è parte. Occorre considerare inoltre che le sedute del Consiglio Grande e Generale sono pubbliche (art.10 Regolamento per le sedute del CGG n.41 promulgato in data 7 luglio 1949) e che questa possibilità di interloquire direttamente con i pubblici poteri è coerente con le origini storiche dell'Arengo con un'indubbia valenza pratica, in quanto idonea a fornire tutte le opportune delucidazioni circa l'istanza da parte di chi l'ha appunto formulata. La possibilità di partecipare ed intervenire durante la lettura, presentazione e discussione deve essere considerato come un avvicinamento del cittadino alle istituzioni ed alle loro regole. Un esempio di democrazia diretta che permetterebbe di agevolare anche i lavori del Consiglio Grande e Generale in quanto verrebbe esplicitata in tempo reale la motivazione dell'istante ed il principio alla base della richiesta presentata. Sarà chiaramente da valutare, con riferimento a tale modifica normativa, l'eventuale necessità di apportare modifiche conseguenti al Regolamento Consiliare di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.21.

- **Art. 5:**

La votazione palese, specialmente per quanto riguarda richieste provenienti direttamente dagli istanti, riteniamo sia non solo necessario per il principio di trasparenza,



ma debba essere ritenuto un obbligo morale degli stessi Consiglieri e della responsabilità verso i cittadini.

L'inserimento di ulteriori soggetti che possono essere responsabilizzati permette di ottenere un rapporto più diretto con l'organo operativo che può portare avanti le istanze approvate e di offrire, al primo firmatario, un punto di riferimento per la propria istanza.

Riteniamo inoltre che la previsione testuale dell'obbligo, in caso di approvazione dell'istanza, di concretizzare il contenuto dell'istanza d'Arengo nel suo esatto tenore, sia uno degli obiettivi necessari a definire in modo preciso l'istanza e permettere di valutare la sua completa attuazione nei tempi stabiliti.

- **Artt. 7 e 9:**

La fissazione di vincoli temporali per l'attuazione delle delibere del Consiglio Grande e Generale di accoglimento delle istanze d'arengo e la creazione di un *iter* volto ad evitare che le stesse, pur accolte, vengano poi vanificate dall'inerzia degli organismi coinvolti, è la richiesta primaria e fondamentale della presente proposta di legge. Trattandosi infatti di "responsabilità politica", la sanzione è *in re ipsa* nell'impatto presso l'opinione pubblica dell'esito delle evidenze emerse nelle sedi istituzionali e la responsabilità politica stessa consiste nel controllo sull'operato di alcuni organi attraverso la possibilità di chiamarli a



rispondere. Tale opinione risulta rafforzata dalla disamina di numerosi Regolamenti comunali italiani, che disciplinano appunto l'esercizio del diritto di petizione.

L'attivazione di determinate modalità conoscitive dell'azione degli organismi responsabili dell'attuazione delle delibere di accoglimento di istanze d'arengo, opera nella direzione di responsabilizzare, dinanzi ai poteri costituiti e dinanzi all'opinione pubblica, i soggetti indicati e contribuire a mantenere costante l'attenzione su tali processi.

Confidiamo in una discussione costruttiva ed aperta alle esigenze del Paese e del singolo cittadino. Vogliamo riconoscere a questi la possibilità di partecipare più attivamente alla vita politica del Paese e permettere di ampliare il principio di collettività in senso lato, per un avvicinamento tra le istituzioni ed, in questo caso, gli istanti.

Zaffaroni Andrea
Francesco Sauti
Leo Santini
Alvina Loveli